

Originale deliberazione del Consiglio comunale

24 del Reg. **OGGETTO: LEGGE 7.8.1990, n.241 + REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEI CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DI SUSSIDI ED AUSILII FINANZIARI A FAVORE DEI CITTADINI.**
 Nr. 116
 30.4.1991

L'anno millenovecentonovant **uno**, il giorno **trenta** del mese **aprile** alle ore **20,00** nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. Alla **prima** convocazione in sessione **straordinaria**, che è stata partecipata ai **sette** Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI		Pres.	Ass.	CONSIGLIERI		Pres.	Ass.
1) Piccinno Sergio	SI			9) Rossetti Francesco	SI		
2) Frisulli Marcello	SI			10) Campanile Gigetto	SI		
3) Mangione Luigi	SI			11) Rango Federico	SI		
4) Fontò Luigi Antonio	SI			12) Assalve Donato	SI		
5) Miggiano Palmino	SI			13) Vilei Eugenio	SI		
6) Gargaro Vincenzo	SI			14) Nuzzo Giovanni			SI
7) Stamerra Enrico	SI			15) Lezzi Antonio	SI		
8) Melcore Giuseppe			SI				

Designati n. **15**
 in carica n. **15**

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148), i signori consiglieri:

Presenti n. **13**
 Assenti n. **2**

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
 Presiede il Signor **Rag. Sergie PICCINNO** nella sua qualità di **Sindaco**
 Partecipa il Segretario Comunale Signor **Dr. Giovanna di GREGORIO** seduta è **pubblica**

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:
 — il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
 — il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
 — il Segretario comunale, sotto il profilo della legittimità;
 I consensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, hanno espresso parere come in calce riportato ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'appalto sopra indicato.

COMUNE DI PALMARIGGI

Cap. 73020

PROVINCIA DI LECCE

I N D I C E

1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO	Pag. 1
2	NATURA DEI CONTRIBUTI	Pag. 2
3	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI - LIMITI DI REDDITO	Pag. 2
4	SUSSIDI E AUSILI FINANZIARI	Pag. 3
5	DETERMINAZIONE DEL SUSSIDO	Pag. 3
6	DOCUMENTAZIONE	Pag. 4
7	RICOVERI IN ISTITUTO DI ANZIANI E MINORI	Pag. 4
8	MODALITA' DELL'ASSUNZIONE A CARICO DEL COMUNE DELLE RETTE DI RICOVERO	Pag. 4
9	SOVVENZIONI	Pag. 5
10	INTERVENTI EX A.N.M.I.L.	Pag. 6
11	INTERVENTI DI CUI ALL'ART. 23 DEL D.P.R. n. 616/77	Pag. 7
12	INTERVENTI EX E.N.A.O.L.I.	Pag. 8
13	ISTRUTTORIA - DISPOSIZIONI COMUNI AGLI ARTT. 3 - 4 - 7 - 10 - 11 - 12	Pag. 9
14	RICORSI	Pag. 10
15	PUBBLICITA'	Pag. 10
16	ENTRATA IN VIGORE	Pag. 10
17	COMPOSIZIONE REGOLAMENTO	Pag. 10
18	SCHEMA N. 1 - SCHEMA DOMANDA CONTRIBUTO	Pag. 11
19	SCHEMA N. 2 - SCHEMA DOMANDA SUSSIDIO E AUS. FIN.	Pag. 12
20	SCHEMA N. 3 - SCHEMA DOMANDA RICHIESTA RICOVERO IN ISTITUTO	Pag. 13
21	SCHEMA N. 4 - SCHEMA DOMANDA SOVVENZIONE	Pag. 14
22	SCHEMA N. 5 - SCHEMA DOMANDA INTERVENTI EX A.N.M.I.L.	Pag. 15
23	SCHEMA N. 6 - SCHEMA DOMANDA INTERVENTI EX ART. 23 D.P.R. n. 616/77	Pag. 16
24	SCHEMA N. 7 - SCHEMA DOMANDA INTERVENTI EX E.N.A.O.L.I.	Pag. 17
25	SCHEMA N. 8 - SCHEMA COMUNICAZIONE ART. 5 LEGGE n. 241/90	Pag. 18

ART. 1**OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Il presente Regolamento stabilisce i criteri di cui all'art.12 della legge del 7.8.1990.

L'Amministrazione Comunale disciplina gli interventi nelle seguenti materie:

concessione di contributi assistenziali;
sussidi e ausili finanziari;
convenzioni:
servizi in Istituti;
servizi ex A.N.M.I.L.;
servizi di cui all'art.23 del D.P.R. n.616/77;
servizi ex E.N.A.O.L.I.;

ART. 2**NATURA DEI CONTRIBUTI**

I contributi e i sussidi concessi dalla G.M. possono avere carattere casuale o ricorrente.

ART. 3**CONTRIBUTI ASSISTENZIALI**

I contributi assistenziali, in favore dei richiedenti, sono concessi per le seguenti tipologie:

contributi per il mantenimento del nucleo familiare;
contributi in favore dei disoccupati;
contributi per malattie o stato individuale temporaneo o definitivo;
contributi per la fornitura di generi alimentari;
contributi in favore dei conduttori di fabbricati in locazione;
contributi per acquisti attrezzature sanitarie non mutuabili o la cui manutenzione non copra per intero il costo;
contributi per il trasporto in luogo di cura fuori del capoluogo di provincia;
contributi per trasporto presso Centri Riabilitativi per i soggetti portatori di handicaps fuori del territorio comunale;
contributi a soggetti tossicodipendenti per trasporto in centri di cura;

È escluso l'intervento del Comune nei confronti dei soggetti che percepiscono pensione INPS diretta più pensione di reversibilità e/o invalidità e/o assegno di accompagnamento a carico dello Stato o di altri Enti.

È escluso, altresì, l'intervento del Comune nei confronti dei nuclei familiari che abbiano reddito da pensione o da lavoro dipendente o di altra natura superiore ai sottoelencati limiti:

anni 1994-95

persona	£. 4.000.000
persona	£. 6.348.000
persona	£. 8.792.000
persona	£. 11.236.000
persona	£. 13.680.000
persona	£. 16.124.000
persona	£. 18.568.000
persona	£. 21.013.000

per i componenti il nucleo il reddito viene elevato di £. 2.444.000

la facoltà della G.M. rivalutare, tali redditi, con apposito atto.

il contributo non potrà essere inferiore a £. 100.000 e non superiore a £. 100.000 per volta.

ART. 4

SUSSIDI E AUSILI FINANZIARI

I sussidi di cui al presente articolo sono riferiti alle seguenti categorie:

- sussidi in favore delle famiglie per i figli minori a carico che versano in disagiate condizioni economiche;
- sussidi e ausili per attività e problematiche comunque connesse ai minori;
- sussidi alle famiglie allo scopo di evitare l'istituzionalizzazione dei minori;

I sussidi sono concessi a domanda e possono essere determinati sia mensilmente che periodicamente o occasionalmente e l'ammontare può essere riferibile a giorno o a mese.

I sussidi e gli ausili di cui al presente articolo sono stabiliti oltre che in relazione alla situazione reddituale anche in rapporto al numero dei minori presenti nel nucleo familiare.

Il reddito di ammissibilità è determinato al precedente art.3.

Entrano, inoltre, nella categoria ammissibile i minori che a seguito di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, siano stati dimessi dagli Istituti e ricoverati nella famiglia di origine o in altra famiglia avente i requisiti richiesti.

ART. 5

DETERMINAZIONE DEL SUSSIDIO

Il sussidio concesso in favore delle famiglie non potrà essere inferiore a £. 100.000 e non superiore a £. 150.000 per ogni minore in relazione sia alle condizioni di ammissibilità finanziarie che alla situazione reddituale - e/o al numero dei componenti delle domande ammissibili. In presenza di scarse risorse familiari, si potrà prescindere dal limite minimo su indicato.

ART. 6

DOCUMENTAZIONE

Il richiedente della domanda di contributo o di sussidio e ausilio finanziario, presentato dovrà produrre la seguente documentazione:

- Dichiarazione di famiglia;
- Copia fotostatica della dichiarazione dei redditi, o in mancanza mod. 201 o mod. 101 e dichiarazione attestante tutti i redditi e risorse cui la famiglia dispone. La situazione reddituale deve essere riferita ad ogni componente il nucleo familiare;
- Certificazione o attestazione o ricevute etc. in relazione alla condizione alla quale si richiede il contributo o il sussidio o l'ausilio;
- Qualtra certificazione o documentazione ritenuta utile all'interessato al fine di comprovare lo stato di bisogno.

ART. 7

RICOVERI IN ISTITUTO DI ANZIANI E MINORI

Il ricovero in Istituto per anziani e minori è disposto:

- dall'Autorità Giudiziaria;
- su segnalazione del Consultorio familiare o di altro soggetto Ente pubblico;
- su domanda.

L'intervento del Comune di articola in:

- assunzione a totale carico della retta di ricovero;
- assunzione a carico di una percentuale della retta di ricovero

ART. 8

MODALITA' DELL'ASSUNZIONE A CARICO DEL COMUNE DELLE RETTE DI RICOVERO

- L'assunzione a totale carico del Comune della retta avviene nei confronti del ricovero disposto dall'Autorità Giudiziaria,
- per gli anziani privi di familiari tenuti per legge all'assistenza;
- per i minori la cui permanenza in famiglia sia di pregiudizio per l'incolumità fisica e per lo sviluppo psichico del soggetto.
- La partecipazione del Comune al pagamento della retta di ricovero in attuale avviene con il verificarsi delle seguenti condizioni:

per i minori

- per il ricovero in Istituto disposto da organi diversi dall'Autorità Giudiziaria o su segnalazione del Consultorio familiare
- in relazione del reddito e alla composizione del nucleo familiare la percentuale minima di copertura a carico del Comune non può comunque essere inferiore al 35%.

per gli anziani

- per il ricovero disposto da organi diversi dall'Autorità Giudiziaria o su segnalazione del Consultorio

Per gli anziani che pur provvisti di familiari tenuti all'assistenza, per particolari condizioni fisiche e psichiche non possono essere assistiti nell'ambito del nucleo familiare.

L'intervento del Comune è previsto in relazione all'entità della pensione retta dall'utente. Dalla retta giornaliera, determinata dagli Istituti centrali, verrà detratto l'importo delle pensioni in godimento (ad eccezione quota fissa di L. 50.000 mensili che rimarrà all'interessato per piccole esigenze personali). La partecipazione del Comune, in relazione alla spesa in esame non può essere superiore al 50% dell'ammontare della retta.

È comunque escluso l'intervento del Comune in presenza di soggetto che gode pensione INPS diretta più pensione INPS di reversibilità più assegno di mantenimento di invalidità civile.

ART. 9

SOVVENZIONI

Possono essere avanzate richieste di sovvenzioni, da parte di enti pubblici, associazioni, comitati promotori, ecc., per i seguenti rami di attività:

- manifestazioni e attività culturali
- manifestazioni e attività socio-sanitarie
- manifestazioni e attività cinematografiche
- manifestazioni e attività teatrali
- manifestazioni e attività artistiche, scientifiche
- manifestazioni e attività etico-civili-religiose
- manifestazioni e attività turistiche, ricreative e del tempo libero
- manifestazioni e attività sportive
- manifestazioni per mostre artigianali.

Le sovvenzioni sono concesse in favore di Enti pubblici e privati, associazioni, comitati o altro organismo pubblico o privato.

Non sono concesse, inoltre, sovvenzioni in favore di promotori occasionali di attività che rientrino comunque nelle categorie su indicate.

Le attività di condizioni sono privilegiate le attività continuative o ricorrenti.

Non sono esclusi dal sovvenzionamento i circoli sportivi, ricreativi, culturali, i partiti politici e le OO.SS. .

Gli interessati dovranno produrre regolare istanza diretta al Sindaco, corredata della seguente documentazione:

- copia dello statuto dell'ente o associazione richiedente (se costituiti)
- relazione sull'attività svolta o da svolgere
- modulo della richiesta di sovvenzione
- mandato

Il delegato a riscuotere il contributo completo di generalità e di natura fiscale.

Nel caso in cui il soggetto richiedente non è costituito con atto notarile dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il trattamento di ente o associazione etc. costituiti di fatto.

Nel caso in cui la richiesta di sovvenzionamento sia avanzata per una

manifestazione, deve essere allegato il bilancio presuntivo della gestione o dell'iniziativa con la dimostrazione della copertura di almeno della spesa.

È ammesso il sovvenzionamento nel caso in cui la manifestazione o l'attività abbia avuto contributi da parte di altri enti pubblici. All'uopo deve essere allegata una dichiarazione da parte del legale rappresentante in cui si dichiara che, per la stessa iniziativa, non sono state concesse altre sovvenzioni da parte di enti pubblici. Tale esclusione non opera nei confronti delle manifestazioni a carattere provinciale o intercomunale o nel caso in cui, per interesse, è organizzata o patrocinata da più organismi.

Le istanze, vanno presentate, entro il mese di maggio per le attività estive e entro il mese di dicembre per quelle invernali. Tali indicazioni non sono valide nei confronti delle manifestazioni occasionali anche se ricorrenti.

L'intervento del Comune può caratterizzarsi per:
 - erogazioni in denaro;
 - interventi organizzativi;
 - patrocinio.

Le sovvenzioni sono erogate esclusivamente in denaro ed escludono qualsiasi forma di partecipazione da parte del Comune.

Gli interventi organizzativi si distinguono per l'esclusione di sovvenzioni e in tale ipotesi ricorre quando è chiesto l'intervento del Comune per la fornitura di attrezzature, supporto logistico, fornitura di manifesti.

Il patrocinio è concesso a richiesta e per rilevanti attività sotto l'aspetto etico-culturale e/o scientifico della manifestazione. L'intervento si realizza per la concessione della dicitura: "CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI LEGGE", in tal caso il Comune potrà fornire, manifesti, inviti, mezzi, ecc., e assumere a carico del bilancio una parte delle spese, di cui non superiore al 10%.

In caso di attività organizzate da promotori occasionali, l'intervento del Comune si basa all'entità della manifestazione può limitarsi alla concessione di posti, ecc. oppure alla partecipazione alla spesa nella misura massima consentita. Il responsabile del procedimento, valuterà ai fini istruttori le condizioni di ammissibilità e il verificarsi delle condizioni previste dall'articolo. Dovrà, inoltre, procedere alla verifica della rettifica di eventuali o istanze erronee o incomplete per procedere in merito alla richiesta di integrazione documentaria.

Le pratiche dovranno essere istruite e sottoposte al vaglio della Giunta Comunale entro il mese di gennaio per le attività invernali ed entro il mese di giugno per le attività estive.

Per le attività o manifestazioni occasionali, tali pratiche dovranno essere istruite e sottoposte alla G.M. entro 15 gg. dal ricevimento. L'accoglimento o il diniego dovrà essere comunicato entro 8 gg. dalla data del provvedimento. Il diniego dovrà essere comunicato entro 10 gg. con le relative motivazioni.

ART. 10

INTERVENTI EX A.N.M.I.L.

Interventi in favore degli invalidi del lavoro, essendo venuto meno il finanziamento previsto dai criteri di cui ai D.P.R. 31.3.79 e 18.4.79, si articola in:

aiuto straordinario

in denaro in favore degli invalidi che dimostrino di trovarsi in stato di bisogno derivante da eventi eccezionali e contingenti.

Contributi in favore dei figli di invalidi che frequentino corsi di studio

Intervento è effettuato nei confronti dei figli degli invalidi che frequentano la scuola media inferiore e superiore. Il contributo è concesso alla misura del 50% delle spese sostenute.

Regno di incollocamento

Il sussidio è concesso nella misura di L. 50.000 mensili nei confronti degli invalidi iscritti nelle liste della sez. circoscrizionale del Lavoro ai sensi dell'art.19 della Legge 2.4.68 n.482 inerente il collocamento obbligatorio che abbiano subito una riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 34% e di età inferiore a 55 anni.

La percentuale di riduzione della capacità lavorativa è determinata, per i punti 1) e 2) almeno del 34%.

Le istanze prodotte in carta libera dovranno essere corredate della seguente documentazione:

1) Dichiarazione di famiglia

2) Certificato attestante una minorazione della capacità lavorativa non inferiore al 34% rilasciato dall'INAIL

3) Dichiarazione reddituale dell'intero nucleo familiare

Al punto 1): ogni certificato ritenuto utile allo scopo di comprovare lo stato di bisogno.

Al punto 2): fattura della spesa sostenuta

Al punto 3): certificato di disoccupazione rilasciato dalla sez. circoscrizionale per l'impiego.

I limiti di reddito ammissibili sono quelli stabiliti dall'art.3. L'importo del sussidio straordinario non può essere inferiore e superiore a quello stabilito dall'art.3 ultimo comma del presente regolamento.

ART. 11

INTERVENTI DI CUI ALL'ART.23 DEL DPR, n.616/77

Sono comprese le attività relative:

1) Assistenza economica in favore di famiglie bisognose dei detenuti e delle vittime del delitto;

2) Assistenza post-penitenziaria;

3) Interventi in favore di minorenni soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili nell'ambito della competenza amministrativa e civile;

4) Interventi di protezione sociale di cui agli art. 8 e seguenti della legge n. 75 e successive modificazioni.

Le istanze dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:

1) Dichiarazione di famiglia

2) Dichiarazione reddituale del nucleo familiare

3) Certificato rilasciato dalla competente autorità attestante la condizione di bisogno (punti a), b), c) e d).

I limiti di reddito per l'ammissibilità sono quelli stabiliti dall'art.3. L'importo dell'intervento non può essere inferiore e superiore a quello stabilito dall'art.3 ultimo comma del presente Regolamento.

ART. 12

INTERVENTI EX E.N.A.O.L.I.

Secondo i criteri dell'art.14 della legge Regionale 11/89 i comuni non sono più tenuti a seguire obbligatoriamente, i criteri ex ENAOLI, in virtù della modificazione del fondo socio-assistenziale intervenuto per effetto della suddetta L.R..
 Sono soggetti assistibili gli orfani di padre e di madre ed equiparati, fino al compimento del 21° anno ed eccezionalmente fino al 26° se studenti o invalidi, purchè uno dei genitori sia o sia stato soggetto delle prestazioni sociali obbligatorie.
 I criteri di erogazione, da un punto di vista normativo, rimangono quelli previsti dal regolamento dell'assistenza ENAOLI trasmesso dalla Regione Puglia autorizzato ai Servizi Sociali.
 Per quanto riguarda la concessione del "quantum" spettante per gli anni viene determinato come appresso:

Classe: REDDITO 0

n. 1 orfano	£. 150.000 mensili
n. 2 orfani	£. 175.000 mensili
n. 3 orfani	£. 200.000 mensili
n. 4 orfani	£. 225.000 mensili
n. 5 orfani	£. 250.000 mensili
ogni orfano oltre il 5° ulteriori	£. 50.000 mensili

Classe: REDDITO FINO A £. 7.348.000

n. 1 orfano	£. 42.000 mensili
n. 2 orfani	£. 67.000 mensili
n. 3 orfani	£. 92.000 mensili
n. 4 orfani	£. 117.000 mensili
n. 5 orfani	£. 142.000 mensili
ogni orfano oltre il 5° ulteriori	£. 20.000 mensili

Classe: REDDITO DA £. 7.348.001 a £. 12.236.000

n. 1 orfano	£. 19.000 mensili
n. 2 orfani	£. 44.000 mensili
n. 3 orfani	£. 69.000 mensili
n. 4 orfani	£. 94.000 mensili
n. 5 orfani	£. 119.000 mensili
ogni orfano oltre il 5° ulteriori	£. 10.000 mensili

Classe: REDDITO DA £. 12.236.001 a £. 14.680.000

n. 1 orfano	£. 12.000 mensili
n. 2 orfani	£. 37.000 mensili
n. 3 orfani	£. 62.000 mensili
n. 4 orfani	£. 87.000 mensili
n. 5 orfani	£. 112.000 mensili
ogni orfano oltre il 5° ulteriori	£. 8.000 mensili

Classe: REDDITO DA £. 14.680.001 a £. 17.124.000

n. 1 orfano	£. 10.000 mensili
n. 2 orfani	£. 35.000 mensili
n. 3 orfani	£. 60.000 mensili
n. 4 orfani	£. 85.000 mensili
n. 5 orfani	£. 110.000 mensili
ogni orfano oltre il 5° ulteriori	£. 5.000 mensili

Per gli orfani soli, totalmente privi di reddito spetta l'assegno mensile di £. 40.000
 Il contributo per l'affidamento dell'orfano in servizio sostitutivo a

La somma per persona è fissata in £. 200.000 mensili elevabile a £. 250.000 quando il soggetto che necessita di particolari prestazioni e cure per gravi stati di svantaggio psico-fisico o sociale. Per i nuclei ricostituiti nel senso che il genitore defunto è stato reintegrato nella famiglia orfanile e, pertanto, il vedovo/a non si trova di fatto costretto ad assumersi da solo l'onore del mantenimento e l'educazione dei figli, l'intervento non deve superare l'importo di £. 150.000 annue più quota di £. 150.000 l'anno per ogni orfano, salvo il minore, spettante in base alla fascia di reddito. L'intervento urgente "una tantum" ha lo scopo di assicurare un'intervento per sovvenire alle prime necessità del nucleo familiare dopo la morte del genitore. Esso è corrisposto nella misura £. 100.000 per ciascun orfano. L'intervento urgente "una tantum" non spetta quando il nucleo orfanile ha un reddito da lavoro e/o da patrimonio superiore a £. 17.124.000.

I limiti di reddito e l'importo degli interventi di cui al presente articolo dovranno essere rivisti dalla G.M. con decorrenza gennaio 1993.

Al momento della domanda l'interessato dovrà produrre la seguente documentazione:

- Certificato di morte del genitore;
- Estratto di famiglia;
- Estratto di nascita completo di paternità e maternità degli orfani;
- Certificazione da cui risulti la soggezione di uno dei genitori alle assicurazioni sociali obbligatorie; (tale certificazione non è necessaria in mancanza di pensione INPS di uno dei genitori in godimento);
- Copia della Dichiarazione dei redditi o mod. 201 o mod. 101 o dichiarazione sostitutiva attestante l'esecuzione, riferita a ogni componente il nucleo familiare;
- Per i servizi integrativi o sostitutivi la documentazione relativa alla prestazione.

Se quanto non previsto o espressamente modificato si rinvia ai criteri esistenti nella Regione Puglia.

ART. 13

ISTRUTTORIA - DISPOSIZIONI COMUNI AGLI ART. 3, 4, 7, 10, 11, 12.

Tutte le pratiche dovranno essere numerate e accettate attraverso il protocollo generale e istruite entro 30 gg. dal ricevimento.

Il responsabile del procedimento, valuterà ai fini istruttori le condizioni di ammissibilità, i requisiti e i presupposti necessari ai fini del procedimento.

Il termine di 30 gg. viene prorogato di ulteriori 15 gg. nei casi in cui vi sia incompletezza o inesattezza della documentazione prodotta ovvero nei casi in cui la documentazione deve essere integrata. Il responsabile del procedimento valuterà d'ufficio, ove possibile, i fatti, disponendo il concepimento degli atti all'uopo necessari e adotterà ogni misura per il sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare potrà ricevere il rilascio di dichiarazioni o certificati di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete sperando inoltre in interventi tecnici e di ispezioni e ordinare esibizioni documentali.

Nei casi di urgente necessità tali pratiche dovranno essere istruite a vista e sottoposte al vaglio della G.M. nella riunione utile. L'urgenza viene dichiarata con apposita annotazione scritta sulla domanda dal Sindaco e

ai Servizi Sociali o dal Segretario Comunale.
Istanze non dichiarate urgenti devono essere sottoposte al vaglio della
entro 10 gg. dalla presentazione. Il mancato accoglimento dell'istanza va
comunicato all'interessato con le motivazioni del diniego entro 10 gg. dal
ricevimento. Mentre l'accoglimento, va comunicato all'interessato entro 17 gg.
dalla data del provvedimento.

ART. 14

RICORSI

Contro le determinazioni adottate dalla G.M., concernente i provvedimenti
previsti nel presente regolamento è ammesso ricorso entro 30 gg. dalla
ricevimento, con istanza diretta al Sindaco e contenente i motivi del ricorso.
Il ricorso con il parere del responsabile del procedimento e del Segr.
Comunale, sarà sottoposto al vaglio della G.M. entro 30 gg. dal ricevimento.
Entro 10 gg. dall'esito della decisione definitiva, il responsabile del
procedimento provvederà alla comunicazione al ricorrente.

ART. 15

PUBBLICITA'

Il presente regolamento verrà affisso all'albo pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi. Dall'avvenuta approvazione sarà data notizia alla cittadinanza
attraverso pubblici manifesti unitamente all'avviso di deposito presso la
segreteria comunale per la libera consultazione.
Una copia del regolamento verrà, inoltre trasmessa ai partiti politici, alle
associazioni e alle associazioni presenti in loco.

ART. 16

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il 1° Giugno 1991.

ART. 17

COMPOSIZIONE REGOLAMENTO

Il presente regolamento si compone di n. 17 articoli e n. 10 allegati.